



DELIBERA N. 37 del 20 Giugno 2019

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015*

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso della Sig.ra [redacted] avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori del Centro per l’Impiego di [redacted] decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dal CpI in data [redacted] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato; decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento fissato dal CpI in data [redacted] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato; decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento fissato dal CpI in data [redacted] per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Provvedimenti approvati con [redacted] Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data 22/05/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la Sig.ra [redacted], in data [redacted], conferisce la DID in concomitanza con domanda NASpI presentata all'INPS. In tale occasione indica come residenza e domicilio un Comune di competenza del CpI di [redacted].

Il CpI di [redacted], il [redacted], riceve dall'INPS la DID che la ricorrente ha conferito in fase di domanda NASpI. In data [redacted] il CpI invia alla Sig.ra [redacted] con raccomandata A/R, la nota prot. [redacted] con la quale la stessa viene invitata a presentarsi - in 1^ convocazione per il giorno [redacted], in 2^ convocazione per il giorno [redacted], in 3^ convocazione per il giorno [redacted] - per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato presso il CpI di [redacted] o, in alternativa, presso lo sportello decentrato del CIOF [redacted]. Il CpI utilizza per la spedizione i riferimenti presenti nella domanda NASpI presentata dalla ricorrente. La raccomandata viene restituita al CpI con la dicitura "Al mittente per compiuta giacenza". Appurata l'irreperibilità della Sig.ra [redacted] all'indirizzo fornito, in data [redacted], il Dirigente [redacted] [redacted] [redacted] il decreto n. [redacted] di approvazione delle sanzioni ex art. 21 d.lgs. 150/2015. Al decreto è stato allegato l'elenco dei destinatari della sanzione stessa, la motivazione, la data di riferimento. Tale decreto veniva pubblicato sul Bollettino [redacted] [redacted] della Regione Marche e affisso presso la bacheca del CpI di [redacted] con valore di notifica all'interessata.

La Sig.ra [redacted] viene a conoscenza dei provvedimenti sanzionatori del CpI di [redacted] tramite nota INPS dell' [redacted] di richiesta di restituzione dell'indennità DIS-COLL indebitamente percepita per il periodo [redacted] Gennaio 2019 - [redacted] Febbraio 2019.

La ricorrente chiede che vengano annullati i provvedimenti sanzionatori emessi nei suoi confronti con decreto n. [redacted] del 07/03/2019, affermando di non aver mai ricevuto la raccomandata A/R con la quale veniva convocata per il 1° incontro e che non le sono state, altresì, notificate le successive convocazioni (2^ e 3^).

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] invia la seguente documentazione: il fascicolo percettore INPS della Sig.ra [redacted], la nota di convocazione per la stipula del Patto di Servizio con relativa raccomandata A/R restituita al mittente per compiuta giacenza; il DD [redacted] del 07/03/2019 con relativo allegato contenente gli identificativi degli utenti cui sono state applicate le sanzioni.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso per quanto concerne il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dal CpI in data [redacted] e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

La Sig.ra [redacted] risulta essere inottemperante all'obbligo di presentarsi presso il CpI di [redacted] non avendo ritirato la raccomandata con cui veniva convocata per la stipula del Patto di Servizio, convocazione il CpI stesso ha correttamente provveduto a inviare all'indirizzo fornito dalla ricorrente in sede di domanda NASpI.

Il Comitato, altresì, dopo approfondita discussione, in riferimento al provvedimento di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento fissato dal CpI in data [redacted] e al

provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED] riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.  
Le modalità di convocazione utilizzate dal CpI di [REDACTED] – che ha effettuato le tre successive convocazioni previste dalla normativa con un unico atto - appaiono non congrue rispetto alla *ratio* di gradualità delle sanzioni legate alla condizionalità così come previsto dall' art. 21 del d.lgs. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in riferimento provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED]


Il Comitato, viceversa, accoglie il ricorso in riferimento sia al provvedimento di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED], sia al provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 3° appuntamento fissato dal CpI in data [REDACTED]

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

**Il Presidente**

Salvatore Pirrone



**Il Segretario**

Rita De Rinaldis

